CAMERA DEI DEPUTATI
I Commissione – Affari costituzionali

Memoria della Rete G2 – Seconde Generazioni

Audizione nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2124 Iezzi
«Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza»

Roma, 15 settembre 2026

La Rete G2 – Seconde Generazioni ringrazia la Commissione per l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista sulla proposta di legge C. 2124.

1. Quale cittadinanza vogliamo?
La proposta interviene sulla cittadinanza muovendo dalla premessa che il riconoscimento della cittadinanza già soggetto a norme stringenti e con procedure molto lunghe nel tempo, debba essere ulteriormente subordinato a una verifica dell'integrazione, della condotta e dell'adesione dell'individuo alla comunità. E, in aggiunta, anche la cittadinanza già acquisita viene resa ulteriormente esposta alla possibilità di revoca.
La legge n. 91 del 1992 è stata approvata in una società italiana molto diversa da quella di oggi, nella quale una generazione di numerose persone è nata e/o cresciuta e considera l'Italia come il proprio paese di riferimento, in cui ha frequentato la scuola, costruito relazioni, studiato, lavorato e immaginato il proprio futuro e che spesso non ha legami con il Paese di cittadinanza dei propri genitori.
Una riforma della cittadinanza dovrebbe quindi interrogarsi anzitutto su come **riconoscere giuridicamente una realtà sociale già esistente**, non su come rendere più difficile quel riconoscimento, e la direzione dovrebbe essere esattamente opposta.
Per queste ragioni **non riteniamo che la proposta sia condivisibile nel suo impianto e non riteniamo in alcun modo sufficiente correggerne alcuni aspetti**.

2. La cittadinanza non è un premio per chi dimostra di essere abbastanza italiano
La relazione illustrativa della C. 2124 considera la cittadinanza come la «tappa ultima» di un percorso di integrazione e propone di attribuire rilievo all'«effettiva integrazione» e all'«irreprensibilità della condotta».
Riteniamo che l'integrazione sia un processo sociale al quale partecipano gli individui e la società nel suo complesso, non è un esame da superare per ottenere il riconoscimento della propria appartenenza.
Non siamo persone che chiedono di essere integrate in Italia. Siamo persone che chiedono che l'ordinamento riconosca un'appartenenza che, nella nostra vita quotidiana, esiste già.
Chiediamo uno status giuridico che riconosca la nostra appartenenza alla comunità sociale e politica e ci consente di parteciparvi pienamente.

3. Revoca della cittadinanza, il principio di uguaglianza: cittadini diversi davanti alla stessa legge?
L'articolo 3 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
Eppure la disciplina dell'articolo 10-bis della legge n. 91/1992, introdotta nel 2018, individua una particolare categoria di cittadini – quelli che hanno acquisito la cittadinanza attraverso determinati procedimenti – come potenzialmente sottoponibile alla revoca. La proposta C. 2124 amplia ulteriormente questa possibilità.
Se due cittadini italiani, per ipotesi, commettono lo stesso reato, riceveranno la stessa condanna. Perché uno dei due, in base alle modalità di acquisizione della cittadinanza, oltre alla pena prevista dal codice penale, rischia che gli venga revocata?

La cittadinanza acquisita diventa una cittadinanza diversa, più fragile e produce una gerarchia tra cittadini, diventa una sorta di **cittadinanza provvisoria,** poco compatibile con l'idea costituzionale di uguaglianza tra cittadini.
Inoltre si attribuirebbe al Governo dello Stato un potere molto più profondo e discrezionale: quello di stabilire, dopo aver riconosciuto una persona come cittadina, che quella stessa persona non appartiene più alla comunità.

4. La revoca della cittadinanza acquisita non dovrebbe diventare una pena aggiuntiva.
La Rete G2 non mette in discussione la necessità di contrastare la criminalità, al contrario: i reati richiamati dalla proposta – dall'omicidio alla violenza sessuale, dalla tratta di persone alle mutilazioni genitali femminili – sono gravissimi e devono essere perseguiti con la massima efficacia.
L'articolo 27 della Costituzione stabilisce inoltre che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, pertanto, chi ha commesso un reato rimane una persona appartenente alla comunità e il sistema penale deve mirare, per quanto possibile, al suo reinserimento.
Per chi è nato e cresciuto in Italia, l'effetto può essere drammatico: una persona che ha sempre considerato l'Italia come il proprio Paese può essere privata della propria cittadinanza e, nel caso estremo, essere allontanata verso un Paese con il quale può non avere alcun rapporto effettivo, non parlarne nemmeno la lingua.
La possibile revoca della cittadinanza genera un senso permanente di precarietà e marginalizzazione giuridica, nel quale il messaggio implicito è che non si potrà mai diventare un cittadino uguale agli altri.

5. L'apolidia: una questione delicata che il legislatore ha già dovuto correggere
La Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dell'apolidia pone limiti rigorosi alla privazione della cittadinanza quando essa produca l'assenza di qualsiasi cittadinanza.
Il problema era stato sollevato in Italia già nel dibattito parlamentare del 2018, in relazione alla disciplina allora introdotta. Nel 2025 l'articolo 10-bis è stato modificato prevedendo che la revoca possa essere disposta soltanto a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. Nello stesso intervento è stato inoltre portato da tre a dieci anni il periodo entro il quale la revoca può essere adottata dopo la condanna definitiva.
Per le seconde generazioni il problema è particolarmente concreto sul piano umano.
Dove dovrebbe andare una persona nata e cresciuta in Italia, che magari non ha mai vissuto nel Paese di cittadinanza dei propri genitori, non ne conosce la lingua e non vi ha costruito relazioni sociali?
La prevenzione dell'apolidia non dovrebbe essere una clausola tecnica aggiunta per evitare il caso più estremo. **Dovrebbe essere uno dei principi fondamentali che orientano la disciplina della cittadinanza.**

6. L'esperienza francese dopo gli atti di terrorismo del 2015
Dopo gli attentati terroristici del 2015, il presidente François Hollande propose di introdurre nella Costituzione una disciplina sulla *déchéance de nationalité* per determinate persone condannate per terrorismo. Ma Christiane Taubira, allora ministra della Giustizia, si oppose alla scelta e si dimise il 27 gennaio 2016. La proposta fu successivamente abbandonata nel marzo dello stesso anno.
(legifrance.gouv.fr; vie-publique.fr)
Se persino in una situazione di emergenza terroristica reale e drammatica il dibattito francese arrivò a interrogarsi sulla legittimità e sull'utilità della revoca della cittadinanza, a maggior ragione il legislatore italiano dovrebbe chiedersi quale sia la reale necessità di trasformare progressivamente la revoca in uno strumento generale di politica criminale.
La lezione di quella vicenda è che la sicurezza può richiedere strumenti eccezionali, ma che la cittadinanza non dovrebbe essere utilizzata come risposta simbolica al terrorismo o alla criminalità.

7. Un Paese che invecchia non può permettersi di considerare estranee le proprie nuove generazioni

L'Italia attraversa da anni una fase di forte invecchiamento della popolazione e di bassa natalità. In questo contesto, una quota crescente di giovani è composta da persone con background migratorio. Queste persone sono parte della società italiana, del suo presente e, soprattutto, del suo futuro. Perché rinunciare a riconoscere una parte importante delle energie, delle competenze e delle aspirazioni sulle quali il Paese dovrà contare nei prossimi decenni.

Non si tratta soltanto d'identità personale e giuridica, ma della piramide demografica per rendere il bilancio del paese sostenibile. **Quale comunità politica costruire per il futuro?** Una comunità nella quale una parte delle giovani generazioni rimane permanentemente sospesa tra appartenenze diverse, oppure una comunità nella quale chi vive, studia, lavora e costruisce il proprio futuro in Italia possa essere riconosciuto pienamente come parte del Paese?

8. Conclusioni

La Rete G2 ritiene che la proposta C. 2124 debba essere respinta nel suo impianto.

Non riteniamo opportuno suggerire semplicemente di modificarne alcune disposizioni, perché il problema che ravvisiamo non è soltanto tecnico.

È una questione di principio.

La cittadinanza acquisita non dovrebbe essere una cittadinanza di serie B.

La cittadinanza non dovrebbe essere utilizzata come pena aggiuntiva.

L'integrazione non dovrebbe essere un esame permanente attraverso il quale dimostrare di meritare di appartenere al Paese nel quale si è cresciuti.

E soprattutto, **una persona che è nata o cresciuta in Italia non dovrebbe vivere con la consapevolezza che, per quanto italiana sia la sua vita, la sua appartenenza giuridica rimarrà sempre più fragile di quella dei suoi coetanei.**

La Rete G2 non chiede impunità e non chiede che la cittadinanza prevalga sulla giustizia.

Chiede esattamente il contrario: che **la giustizia faccia il proprio corso senza trasformare lo status civitatis in uno strumento di sanzione**.

Il Parlamento ha certamente il diritto e il dovere di intervenire sulla legge n. 91 del 1992.

Ma se lo fa, dovrebbe guardare all'Italia di oggi e a quella di domani.

Un'Italia nella quale siamo già cittadini nella vita quotidiana e chiediamo semplicemente che il diritto riconosca questa realtà.

Non siamo ospiti sotto osservazione. Siamo parte della comunità italiana.

Fonti:

- **Costituzione della Repubblica italiana**, artt. 3, 22, 27 e 117.
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 91**, *Nuove norme sulla cittadinanza*.
- **Proposta di legge C. 2124 Iezzi**, *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza*.
- **Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113**, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, con particolare riferimento all'introduzione dell'art. 10-bis nella legge n. 91/1992.
- **Presidenza della Repubblica**, «Decreto Sicurezza e Immigrazione: Mattarella emana e scrive a Conte», 4 ottobre 2018. (quirinale.it)
- **Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48**, art. 9, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80.
- Elisa Cavasino, **«Ridisegnare il confine fra "noi" e "loro": interrogativi sulla revoca della cittadinanza»**, *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2019. (dirittoimmigrazionecittadinanza.it)
- **Convenzione ONU del 1961 sulla riduzione dell'apolidia**, in particolare art. 8. (unhcr.org)
- **Légifrance**, decreto del 27 gennaio 2016 relativo alla cessazione delle funzioni di Christiane Taubira quale garde des sceaux. (legifrance.gouv.fr)
- **Vie publique**, documentazione sulla riforma della *déchéance de nationalité* e sul suo successivo abbandono. (vie-publique.fr)